

## VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Si definisce **vendita diretta di prodotti agricoli** quell'attività svolta da imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, e che può essere dedicata alla vendita diretta al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Questi possono altresì procedere alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

La vendita può essere effettuata in forma itinerante oppure in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, previa comunicazione. In caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta al Comune anche l'assegnazione del posteggio, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 114/1998, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.

Se la vendita al dettaglio dei prodotti propri o derivati è esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui l'imprenditore abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività. Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998, tranne il caso in cui l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.

La vendita di latte crudo eseguita dall'imprenditore agricolo produttore direttamente al consumatore, anche mediante l'uso di distributori automatici collocati nella stessa azienda è libera e può essere eseguita senza precedente comunicazione. Solamente se i distributori sono collocati al di fuori dell'azienda, in spazi non di proprietà del produttore agricolo questa diviene invece necessaria. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta all'obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004). È prevista la possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del commercio elettronico. Per chi intende esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o locali aperti al pubblico, deve essere presentata apposita comunicazione. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio deve essere presentata richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sul commercio.

È consentito vendere prodotti agricoli anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, non è richiesta la comunicazione di inizio attività, così come per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici e locali.

È possibile vendere direttamente prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e il cui fatturato sia inferiore rispetto al fatturato dei propri prodotti.

## REQUISITI

### REQUISITI SOGGETTIVI

- Essere iscritto alla Camera di Commercio (sezione speciale), in qualità di imprenditore agricolo e alle corrispondenti gestioni previdenziali;

### REQUISITI OGGETTIVI

- Nel caso di vendita all'interno di locali, questi devono avere i prescritti requisiti edilizi ed igienico-sanitari, sicurezza e di prevenzione incendi;
- Nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche normative igienico sanitarie vigenti;

## PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

## NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **Legge 5 marzo 2001, n. 57** - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228** - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
- **D. lgs. 228/2001** - Circolare Agenzia delle entrate n. 44/E;
- **Articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350** - Disposizioni in materia di attività agricole;
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** - Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- **Delibera Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015** - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
- **Determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della regione Emilia-Romagna 1 agosto 2008, n. 9223** - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015;
- **Determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della regione Emilia-Romagna 27 dicembre 2011, n. 16842** - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015;
- **Legge 4 aprile 2012, n. 35** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- **Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;**
- **Risoluzione n. 77212 dell'8 maggio 2014** – Necessità di iscrizione alla Camera di Commercio per vendita su aree pubbliche;
- **Nota Ministero delle politiche agricole alimentari forestali del 7/8/2015** – Chiarimenti in merito alle attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità;